SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1891-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Diritti della persona - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo, a cui si riferisce il presente disegno di legge, comporta un'ulteriore positiva estensione della lista dei diritti civili e politici che gli Stati membri del Consiglio d'Europa si impegnano a garantire in base alla Convenzione di Roma del 1950.

Il Protocollo è stato firmato il 22 novembre 1984 dall'Italia e da: Francia, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia e Norvegia. Lo hanno successivamente firmato: Germania Federale, Austria, Irlanda, Islanda e Turchia.

In base ai nuovi principi contemplati dal Protocollo:

a) viene sottratta all'arbitrio dello Stato ricevente l'espulsione del cittadino straniero, condizionandola a una serie di garanzie procedurali;

b) viene assicurato il doppio grado di giurisdizione nei procedimenti penali;

c) viene riconosciuto il diritto al risarcimento nei casi di errori giudiziari;

d) è sancito il principio *ne bis in idem*, la cui osservanza non impedisce comunque la riapertura del caso giudiziario, in conformità con la legge e la procedura penale dello Stato interessato;

e) viene garantita sul piano civile la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi sia fra loro sia nei confronti della prole.

La ratifica di questo Protocollo non comporta da parte nostra l'adozione di norme di recepimento o d'adattamento essendo la materia in esso contemplata già disciplinata dal nostro ordinamento. Anche in relazione a ciò, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.